



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Cristina Giachi

**Per una storia dell'editto (I-III secolo).
Note preliminari**

Numero XVI Anno 2023
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Per una storia dell'editto (I-III secolo). Note preliminari

1. Dell'editto del pretore sono giunti fino a noi soltanto i lemmi commentati nei *libri ad edictum*, e, indirettamente, le descrizioni delle disposizioni elaborate nei commenti e nelle altre opere giurisprudenziali che trovavano un riferimento nel programma giurisdizionale del pretore. Confrontarsi con le vicende storiche di questo testo normativo, che tanto fece scrivere e riflettere i giureconsulti e che ha attraversato i secoli alimentando l'interesse di questi ultimi, significa, dunque, misurarsi in primo luogo con le loro opere. Essi, infatti, lo commentavano ancora nel III secolo, quando non rappresentava più il perno dell'esercizio della *iurisdictio* e la produzione del diritto era oramai consegnata saldamente nelle mani dell'imperatore. Anche riguardo all'editto, così come per le opere giurisprudenziali, ci imbattiamo nel medesimo dispositivo interpretativo generato dalla tradizione testuale delle fonti strettamente giusromanistiche e che sempre costringe alla fatica di ritrovare la storia dell'esperienza giuridica romana dietro gli ultimi esiti che quella tradizione ci consegna raggelati nell'istantanea dei *Corpus Iuris*. Perché, anche con riguardo all'editto, la fonte di conoscenza più importante rimangono le opere giurisprudenziali conservate nei *Digesta* che lo ebbero a diverso titolo come oggetto, con una maggiore e ovvia perspicuità dei commenti lemmatici *ad edictum*¹.

¹ Dai commentari *ad edictum*, nei quali il riferimento è diretto, alle opere di *Digesta*, nelle quali i *responsa* dei giuristi venivano presentati disposti secondo l'ordine dell'editto. L'editto era stato il motore dell'innovazione giuridica, e nel recupero della letteratura *ad edictum*, si ribadiva il ruolo dei giuristi come custodi e sacerdoti di quei processi innovativi. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze, 1968 (tit. orig. *History of Roman Legal Science*², Oxford, 1953, 166 ss.). Ulpiano teorizzava il ruolo dei giuristi sacerdoti del diritto in Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1pr.-2. Cfr. da ultimo A. SCHIAVONE,

‘*Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*’, a cura di J.-L. Ferrary, V. Marotta e A. Schiavone, Roma, 2021, 72 ss., 187 ss. Si parla a questo proposito di canone edittale, pensando in primo luogo alle opere inserite nella massa edittale secondo Bluhme (F. BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln*, in ZRG, 4, 1820, ora in *Labeo*, 6, 1960, 50 ss., 235 ss., 368 ss.; D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987), principalmente commentari all'editto del pretore, degli edili curuli, del governatore provinciale; commenti *ad Plautium* e *ad Vitellium*, raccolte di *responsa* ed *epistulae*, oltre ad opere dedicate a temi monografici, o a singole *leges*. A.M. HONORÉ, *Justinian's Digest. Character and Compilation*, Oxford, 2010, 151 ss., in particolare 158 ss. Dopo gli esordi con *l'ad Brutum* di Servio e i misteriosi libri di Ofilio, il genere *ad edictum* fiorisce in età augustea, con l'opera di Labeone in 30 libri – usata anche da Ulpiano (*infra*, 12 ss.) – e quello, probabile, di Fabio Mela (F.P. BREMER, ‘*Iurisprudentia Antehadriana*’, II.1, Leipzig, 1898, 288; M. BRETONE, *Labeone e l'editto*, in *Sem. Compl.*, 5, 1993, Madrid, 1994, 25 ss.; sulla figura di Fabio Mela, C. FERRINI, *Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani*, in ID., *Opere*, II, Milano, 1929, 11 ss., 14 ss.); fecero seguito un breve *ad edictum praetoris urbani* di Masurio Sabino, e un'opera dedicata all'editto degli edili curuli di Celio Sabino, mentre qualche citazione presente nei Digesta, ma senza indicazione dell'opera, può far pensare che anche Viviano, nel I secolo, abbia scritto sull'editto (F.P. BREMER, ‘*Iurisprudentia*’, II.1, cit., 566; ID., ‘*Iurisprudentia Antehadriana*’, II.2, Leipzig, 1901), 240 ss., 249 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Viviano giurista minore?*, Milano, 1997, 25 ss.). Un importante commento della seconda metà del I sec. d.C., probabilmente l'ultimo ad essere stato scritto prima dell'intervento giuliano-adrianeo, fu quello di Sesto Pedio: 50 libri circa, non adoperati dai compilatori, ma ben presenti a Paolo e Ulpiano e giunti fino alla Compilazione attraverso le loro citazioni delle quali restano 56 frammenti (C. GIACHI, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano, 2005, in particolare 107 ss.). Condivise la medesima sorte dell'opera pediana il ben più imponente commento di Pomponio forse lungo oltre 150 libri, di età antonina, sul quale dovremo tornare (E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, I. *Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002; ID. *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2002, in particolare 29 ss.). Per quanto riguarda l'altro autore di questa epoca dedito a scrivere sull'editto, abbiamo i commenti di Gaio sull'editto del pretore (forse soltanto una serie di commenti a singoli titoli edittali), e, del medesimo autore, il commento all'editto provinciale in 32 libri, due dei quali dedicati all'editto edilizio (A. SCHIAVONE, *Recensione a A.M. HONORÉ, 'Gaius'. A Biography*, Oxford, 1962, in *Labeo*, 10, 1964, 445 ss.; B. SANTALUCIA, *L'opera di Gaio 'ad edictum praetoris urbani'*, Milano, 1975; E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 8 e nt. 9; G. PURPURA, *L'editto provinciale egizio. Spunti critici e considerazioni di metodo*, in *Miscellanea Guido Bastianini*, Firenze, 2015, 315 ss.). Abbiamo, poi, per arrivare ai due commenti di età severiana (quelli di Paolo e Ulpiano, cui si deve aggiungere il meno noto commento di Furio Anziano) soltanto tracce di altre opere tarde: il commentario di Quinto Saturnino, solo citato da Ulpiano, e i 6 libri di Callistrato intitolati *Edicti*

L'editto del pretore interpretava l'esperienza giuridica romana colta nei suoi aspetti di maggiore dinamicità, là dove la formalizzazione giuridica si compiva col qualificare gli assetti giuridici, conferendo loro un *nomen edittale*, e fermandoli in previsioni a carattere normativo che ne avrebbero garantito il riconoscimento e la tutela, e che erano il frutto della capacità di inquadramento e ontologizzazione dei giureconsulti. Lo sviluppo più intenso dell'editto può collocarsi tra la guerra annibalica (fine del III secolo a.C.) e l'età ciceroniana (attorno al 60 a.C.): in questo periodo, procedendo per successivi tentativi soprattutto attraverso l'apprestamento di formule congegnate dai giuristi, o con loro discusse, venne formandosi – lungo un percorso probabilmente meno lineare di

monitorii libri VI. J. HERNANDO LERA, *Para la Palingenesia de la obra de Venuleio Saturnino*, in *Index*, 25, 1997, 237 ss.; S. PULIATTI, *Callistratus? Opera*, Roma, 2020, 65 ss. In generale si vedano, con bibliografia, F. SCHULZ, *Storia*, cit., 166 ss.; L. PEPPE, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Labeo*, 37, 1991, 14 ss., 63 nt. 170; D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario 'ad edictum'*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino (7-9 gennaio 1993)*, Torino, 1996, 61 ss.; G. FALCONE, *Ofilio e l'editto*, in *Labeo*, 42, 1996, 101 ss.; A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli, 1998, 68 ss. e ora in *Id.*, *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente²*, Torino, 2017, 131 ss., 301 ss.; P. CERAMI, *Il sistema ofiliano*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli, 1998, 83 ss.; E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 3 ss. nt. 1; C. GIACHI, *Studi*, cit., 42 ss. Sullo sviluppo del *ius honorarium*, oltre alla bibliografia citata alle note precedenti, J.M. KELLY, *Growth Pattern of the Praetor's Edict*, in *IJ*, 1.2, 1966, 341 ss.; F.P. CASAVOLA, *La legislazione comiziale e l'editto*, in *Storia di Roma*, II.1. *L'impero mediterraneo*, a cura di G. Clemente, F. Coarelli ed E. Gabba, Torino, 1990, 515 ss.; M. BRETONNE, *Labeone*, cit., 25 e 36; N. PALAZZOLO, *Il 'princeps', i giuristi l'editto. Mutamento istituzionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano*, in *'Res publica' e 'princeps'. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 25-27 maggio 1994)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1996, 310 ss.; F. GALLO, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, Torino, 1997, 37 ss.; E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 43 ss. Sul concreto esercizio della *iurisdictio* nell'interazione con l'*interpretatio* giurisprudenziale, C. GIACHI, *Studi*, cit. 263 ss.; A. SCHIAVONE, *'Ius'²*, cit., 301 ss. I pretori, quando non fossero essi stessi giuristi, si valevano di *adsores* in qualità di consiglieri esperti. Bibliografia in C. GIACHI, *Studi*, cit., 263 ss. e nt. 12 ss. e *infra*, 11 ss. Su Paolo e Ulpiano *adsores* prefettizi, V. MAROTTA, *Ulpiano: la biografia*, in *'Cnaeus'*, cit., 3 ss., 12 ss.

quanto la scarsa documentazione sul *ius controversum* d'epoca repubblicana consentirebbe di presumere² – gran parte dei principali contenuti normativi degli editti dei pretori³. A questa stagione di intensa creatività fece seguito una altrettanto duratura tensione stabilizzatrice, che si concluse, infine, in età adrianea (attorno al 130 d.C.), con la famosa consolidazione dell'editto portata a compimento da Salvio Giuliano. Dapprima si ebbe dunque un editto potenzialmente nuovo all'entrata in carica di ogni nuovo pretore, ma le norme pretorie, in questo testo qualificato proprio per tali motivi *tralaticium*, passavano quasi sempre da un editto all'altro⁴. Con l'espressione *edictum tralaticium* si indica, in effetti, la qualità della stabilità del testo edittale nel passaggio da un pretore all'altro, determinata, probabilmente, dalla complessità raggiunta da questo insieme di previsioni e rimedi che ne rendeva impossibile un completo rinnovamento o stravolgimento a ogni nuovo pretore entrato in carica: è verosimile che un pretore, inaugurando il proprio operato, ove non fossero esistiti particolari motivi per discostarsene, avrebbe adottato l'editto del suo predecessore, apportando tutt'al più qualche modifica.

² Cfr. *'Ius Controversum' e Processo fra Tarda Repubblica ed età dei Severi: Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, a cura V. Marotta ed E. Stolfi, Roma, 2012.

³ È probabile che abbiano dapprima fatto ingresso nel testo le 'traduzioni formulari' dei rimedi dello *ius civile*, poi, attigui ad esse, i provvedimenti concessi dal pretore sulle stesse materie. Nel caso esaminato in C. GIACHI, *Studi*, cit., 306 s. e nt., la formula *in factum* dell'azione *adversus nautas cauponas stabularios*, che seguiva quelle *ex lege Aquilia*, avrebbe preceduto le azioni adiettizie. Cfr. J.M. KELLY, *Growth Pattern*, cit., 341 ss. Su un'ipotetica consistenza dell'editto nel I secolo, C. GIACHI, *Studi*, cit., 328 ss.

⁴ La durata dell'editto, dall'età repubblicana al principato di Adriano, era solo annuale al pari della carica del pretore: cessata la carica, l'editto perdeva formalmente ogni efficacia ed era sostituito da quello del pretore successivo. Ogni anno, dunque, vi era un editto nuovo. Per significato originario di *perpetuum* come 'emanato a ogni inizio dell'anno di carica' dal magistrato giudicante, in opposizione a *repetitum* (emanato nel corso dell'anno), e per l'evoluzione e l'accrescimento dei significati di questo aggettivo riferito all'editto del pretore, si v. A. GUARINO, *'Edictum Perpetuum'*, in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 211 ss.

2. La piena cristallizzazione dell'editto, con la fissazione delle materie e del loro ordine di esposizione nell'albo, coincide, probabilmente, come vedremo subito, con l'intervento di Giuliano ordinato dall'imperatore Adriano. Ma dal punto di vista della sua complessità, ossia dei materiali che lo componevano, dopo una prima fase di intensa creatività dei pretori, già attorno alla metà del I secolo d.C., l'editto doveva presentarsi ormai piuttosto stabile⁵.

Tra le testimonianze possibili, apre a queste considerazioni sulla stabilità precoce dell'editto prima di tutto la lettura di due testi ciceroniani: un brano dalle lettere ad Attico, e una celebre citazione dal *de legibus*.

Cic. *ad Att.* 6.1.15: *De Bibuli edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua tu ad me scripseras nimis gravi praeiudicio in ordinem nostrum. Ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσαν sed tectiorem ex Q. Muci P. f. edicto Asiatico, "extra quam si ita negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona, multaue sum secutus Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus. breve autem edictum est propter hanc meam διαγραφὴν quod duobus generibus edicendum putavi. quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent. Tertium de reliquo iure dicundo ἄγραφον reliqui.*

⁵ Sulla stabilità dell'editto come «opinione quasi pacifica», si vedano F. GALLO, *L'«officium» del pretore nella produzione e applicazione del diritto*, Torino, 1997, 37 ss. e D. MANTOVANI, *L'editto come codice e da altri punti di vista*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli, 1998, 159 ss. Una storia dell'editto in chiave di stabilizzazione del testo raggiunta nell'età di Labeone, che sia stata contesto dell'affermazione ciceroniana del *de legibus* (1.5.17) in cui l'editto viene paragonato alle XII tavole, è anche in A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del 'ius civile' e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli, 1998, 66 ss. e ora in ID., *'Ius'*², cit., 138, 287. Contro l'idea di un editto così stabile, con bibliografia, invece: F. CASAVOLA, *La legislazione*, cit., 515 ss., in particolare 531 e ss.; M. BRETONNE, *Labeone*, cit., 25 e 36, in cui si parla dell'editto come 'statuto in movimento' al tempo di Labeone e come 'sistema non ancora disegnato in tutte le sue giunture'. Cfr. anche N. PALAZZOLO, *Il 'princeps'*, cit., 310 ss.

dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum. itaque curo et satis facio adhuc omnibus. Graeci vero exsultant quod peregrinis iudicibus utuntur. "nugatoribus quidem" inquires. quid refert? tamen se ἀπογοῦνται adeptos putant. vestri enim credo gravis habent Turpionem sutorium et Vettium mancipem.

Cic. de leg. 1.5.17: [...] *Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas?* [...].

In un brano della lettera nel quale rispondeva ad Attico a proposito dell'editto di Bibulo, Cicerone colse l'occasione per descrivere il metodo in base al quale egli aveva deciso di predisporre il proprio editto di proconsole in Cilicia. In primo luogo, passò in rassegna le fonti dalle quali aveva tratto le clausole per poi disporsi a illustrare una caratteristica peculiare del suo editto: la *brevitas*. Tale brevità aveva origine, a suo dire, nel metodo diairetico scelto da Cicerone per ordinare le disposizioni secondo una certa ripartizione: una suddivisione in due capitoli, attinenti relativamente, il primo alle questioni specificamente provinciali, e il secondo a quegli affari che richiedevano una previsione editale. Poi l'autore introduce il riferimento a un terzo capitolo, non messo per iscritto, ma identificato con la dichiarazione che su certi temi egli, nelle sue decisioni, si sarebbe riferito agli editti pubblicati a Roma. Grazie, dunque, alla normazione *per relationem* egli poteva evitare di mettere per iscritto un'ampia porzione del suo editto⁶. Risulta evidente che tali editti

⁶ Sulle importanti deduzioni possibili alla luce di questa testimonianza, si vedano, con bibliografia, L. PEPPE, *Note*, cit., 14 ss., in particolare 64 ss. e 89 ss. per la riflessione sulla diffusione anche in ambito municipale, e in particolare nella *lex Irnitana*, della tecnica di redazione dell'editto ispirata al criterio del rinvio. E poi D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., 64 nt. 11, 102 nt.142; ID., *L'editto*, cit., 129 ss., 160 s. e nt. 90. Cfr. anche F. LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e 'ius Romanorum'*, Napoli, 1993, 139 ss.; C. GIACHI, *Studi*, cit., 328 ss.; EAD., *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III*, Roma-Bristol, 2023, 74 s. e nt. 49. Sull'uso ciceroniano della diairetica, cfr. L. PEPPE, *Note*, cit., 81 ss.; F.M. SILLA, *Haec mea diairesis: il 'breve' edictum? di Cicerone in Att. 6.1.15*, in RDR, 14, 2014, 323 ss. (1 ss.) 8 e nt. con ulteriore bibliografia sul tema della giurisdizione provinciale e sul testo ciceroniano. Per questo A., l'enunciazione metodologica di

dovevano figurare piuttosto stabili se Cicerone, poteva farvi riferimento nell'elaborare i propri *decreta*. Al contempo, il riferimento al plurale era indicativo di un'attenzione per i singoli provvedimenti edituali contenuti nell'albo, più che per il testo nel suo insieme perché ad essere stabili e costituire un punto di riferimento saldo, si sottolineava, erano i contenuti del programma pretorio.

L'editto – questa volta al singolare –, incontra nuovamente l'attenzione dell'arpinate sotto un profilo interessante nella nostra prospettiva, come apprendiamo dal *de legibus*, in un testo che lo presenta con una consistenza tale da essere accostato alla legge delle XII tavole, un monumento della normatività a Roma.

Possiamo dire, dunque, che l'editto del pretore in età ciceroniana cominciasse già ad essere stabile e ad assumere il ruolo centrale nel panorama delle fonti che la sua storia avrebbe sancito definitivamente.

Un esempio di normazione per relazione è offerto anche dalla *lex (Rubria) de Gallia Cisalpina*, emanata tra il 49 e il 41 a.C., nella quale si poterono prevedere formule di giudizio che rinviavano semplicemente alla *stipulatio damni infecti nomine* esposta a Roma nell'albo del pretore peregrino⁷. E documenti della prassi del primo principato attestano che nella prestazione della garanzia per l'evizione da parte del venditore di schiavi, si poteva rinviare alla formula della stipulazione edilizia come a un che di usuale e pacifico⁸.

La normazione *per relationem*, attestata dalla lettera ciceroniana e dalla *lex (Rubria) de Gallia Cisalpina*, oltre ai documenti della prassi italica citati rendono evidente come si facesse affidamento sulla circostanza che

Cicerone che valorizzava la *brevitas* del suo editto era in realtà una critica al modello muciano (F.M. SILLA, '*Haec mea diairesis*', cit., 17 s.).

⁷ *Lex Rubria*, XX ll. 22-40. Anche se il riferimento corre all'editto del *praetor peregrinus*, possiamo immaginare che per i due testi normativi valgano le medesime considerazioni. Sulla valenza del rinvio al plurale *edicta*, cfr. G. MANCUSO, '*Praetoris edicta*', in *AUPA*, 37, 1983, 308 ss.

⁸ *TPSulp.* 43, ll. 5-10: cfr. G. CAMODECA, '*Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*', Roma, 1999.

l'editto al quale si rinvia mantenesse un dato contenuto⁹. In conseguenza ciascun editto non può essere immaginato come isolato, autonomo e, in quanto tale, liberamente configurabile dal suo autore, ma bensì stretto in una rete di rinvii e vincoli che limitava, inevitabilmente, anche la discrezionalità dei magistrati i quali, anno dopo anno, si succedevano nell'esercizio della pretura urbana e peregrina. D'altra parte, già al tempo di Cicerone vi era chi esplicitamente attribuiva all'editto giurisdizionale quasi le fattezze della *lex*. Proprio l'Arpinate, per esempio, sembrava considerarlo tale, sia pure con il limite della validità annuale, e vi si riferiva chiamandolo *lex annua*¹⁰. E se da un lato non si avvertiva alcun disagio a porre sul medesimo piano, l'una accanto all'altro, la *lex* e l'*editum*, dall'altro doveva trattarsi di un'espressione efficace retoricamente che induceva una riflessione negli uditori e poi lettori dell'invettiva ciceroniana; e a riprova ulteriore della considerazione in cui era tenuto il programma giurisdizionale del pretore, si noti come spesso lo si accostasse alla legge per antonomasia, le XII Tavole: è ancora una volta Cicerone a far sapere che già ai suoi tempi l'editto aveva addirittura soppiantato la legge decemvirale come fonte principale della *iuris disciplina*¹¹.

Come ho avuto occasione di rilevare in passato, la questione della stabilità dell'editto – accompagnata com'è da una densa nebulosa interpretativa tale da portare qualcuno a ritenere che potesse anche non esservi stata¹² – è forse concepibile più compiutamente se articolata in

⁹ Fondamentale sul punto D. MANTOVANI, *L'editto come codice e da altri punti di vista*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio*, a cura di E. Dovere, Napoli, 1998, in particolare 156 ss.

¹⁰ Cic. in *Verr.* 2.1.42.

¹¹ Cic. *de leg.* 1.17. Cfr. *supra*, nt. 4. Anche la polarità tra la legge e l'editto, presentata sottolineando di quest'ultimo soprattutto il rapporto con il criterio interpretativo dell'*aequum*, partiva, in fondo, da un'equiparazione tra i due testi normativi. G.B. Vico sottolineava il nesso oppositivo con particolare vigore interpretativo. Cfr. G. B. VICO, *'De nostri temporis studiorum ratione'*, a cura di G. Polara e N. Rozza, Roma, 2022, 98 ss.

¹² La ricostruzione più ardita fu forse quella di Guarino, che volle provare a dimostrare l'inesistenza della stabilizzazione adriano-giuliana dell'editto, parlando di "leggenda della codificazione dell'editto": A. GUARINO, *La leggenda sulla codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto*, II, Verona,

due ordini di considerazioni riguardanti, da un lato, la complessità del testo pretorio e quindi il progressivo strutturarsi del suo contenuto, e, dall'altro, la disposizione dei singoli editti all'interno dell'albo. Una stabilità dei contenuti, dunque, e una stabilità dell'ordine affermatesi ciascuna per la propria via e con i propri tempi.

3. Stabile o meno nei contenuti, resta il fatto che attorno al 130 d.C. l'imperatore Adriano sentì il bisogno di imprimere una svolta alla storia del testo edittale e dispose su di esso un intervento, affidato a Giuliano, descritto come *componere edictum*, che valse al giurista l'appellativo di *conditor edicti* nella giustinaea *Constitutio Tanta* 18¹³. Giustiniano, alla ricerca

1953, 167 ss., ora in ID., *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 253 ss.; ID., *L'esaurimento del 'ius honorarium' e la pretesa codificazione dell'editto*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, I, Milano, 1953, 623 ss., ora in ID., *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 218 ss.; ID., *La compilazione dei 'Digesta Iustiniani'*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, II, Milano, 1972, 717 ss.; e ancora, riprendendo questi contributi, A. GUARINO, *La formazione dell'editto perpetuo*, in *ANRW*, II.13, Stuttgart, 1980, ora in ID., *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 341 ss. Proprio da questa divergenza di ordine tra Paolo e Ulpiano muoveva A. GUARINO, *La leggenda*, cit., 653 ss. per negare la storicità dell'intervento giuliano-adrianeo sull'editto. In seguito, l'A. è tornato sul punto, ribadendo la sua lettura dell'intervento adrianeo, come atto volto a unificare gli editti delle province senatorie, e a impedire modificazioni del testo da parte dei *praesides*, non subordinate agli interventi imperiali. A. GUARINO, *L'esigenza giurisprudenziale della sintesi e la sua storia generale*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli, 1998, 28 ss., 28. Su questi temi e per una proposta di lettura della vicenda giuliano adrianea, a partire dalle differenze di ordine riscontrabili nell'editto commentato dai giuristi pre e post adrianei, E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 210 ss. e nt. 10, 307 ss.; C. GIACHI, *Studi*, cit., 173 ss e 260 s. e nt. 6; G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana: il legame con il passato*, in *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, a cura di G. Luchetti, A.L. de Petris, F. Mattioli, I. Pontoriero, Roma, 2018, 50 ss.; C. GIACHI, *'Cnaeus'*, cit., 3, 51, 231 ss.

¹³ *Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale contigerit, augustum impleretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. Et hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit prosapia: cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniat, ab imperiali sanctione hoc repleatur. Et non ipse solus, sed et divus*

di un punto di riferimento nell'esperienza giuridica di Roma su cui innestare retoricamente l'operazione monumentale della Compilazione che stava introducendo, fondò la sua proposta sul parallelo tra sé e il Divo Adriano, offrendoci uno squarcio su cosa dovesse rappresentare nell'immaginario della sua epoca l'intervento giuliano sull'editto¹⁴.

Se davvero, come abbiamo visto, l'editto era già stabile dal punto di vista dei suoi contenuti, è verosimile che il giurista non sia intervenuto sulle previsioni normative, già presenti quasi nella loro totalità, ma verosimilmente sulla loro disposizione, mettendole in ordine e conferendo al testo una sistemazione definitiva che avrebbe consentito di definirlo *edictum perpetuum* nel senso di stabile da ogni punto di vista¹⁵. La necessità di una ristrutturazione dell'ordine dell'editto nasceva, probabilmente, dalla stratificazione alluvionale dei materiali, che aveva determinato una sequenza disordinata tra le diverse clausole. Possiamo pensare che in una fase di riforma della giurisdizione – che comportò anche l'affidamento della *iurisdictio* sul territorio esterno all'*urbica diocesis*, cioè dell'Italia peninsulare, a quattro *consulares* –, quel disordine dovesse

Hadrianus in compositione edicti et senatus consulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non inveniatur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas. Giuliano venne anche detto *ordinator edicti*, cfr. C. 4.5.10.1: [...] *summae auctoritatis homo et praetorii edicti ordinator* (a. 530). Cfr. C. GIACHI, *Studi*, cit., 262 nt. 10; G. DI MARIA, 'Tanta/δέδωκεν'. Quando la retorica assume forma e vigore di legge, in *Mediaeval Sophia*, 2012, 116 ss., con bibliografia cui si rinvia; A.M. GIOMARO, *Compilazione (e legislazione) giustiniana 'in nomine domini nostri Ihesu Christi'*, in *Studi Urbinati*, 70.1-2, 2019, 49 ss.

¹⁴ Sul rapporto tra *Cost. Tanta* 18 e *Iul. 15 dig. D. 1.3.12*, anche in rapporto a *Ulp. 1 ad ed. aed. D. 1.3.13* contenente un'interessante citazione pediana, si v. *infra*, 21 ss. e C. GIACHI, *Studi*, cit., 44 ss. e nt. 100, 262 nt. 10, 403 ss., con altra bibliografia tra cui F. GALLO, *Alle origini dell'analogia*, in *Diritto e processo nell'esperienza romana. Atti del Seminario (Torino, 4-5 dicembre 1991)*, Napoli, 1994, 54 ss.; L. VACCA, *La 'svolta adrianea' e l'interpretazione analogica*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana all'esperienza moderna*, II, Napoli, 1997, 463 ss., 475 ss.; e soprattutto D. MANTOVANI, *L'editto*, cit. 136 ss., per l'intento, manifestato nelle parole di *Tanta/Dédoken* 18, di instaurare un parallelo tra Giustiniano e Adriano; M. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione e analogia nel diritto penale romano*, in 'Jus', 8, 2022, 35 ss., con un'utile introduzione generale al tema dell'interpretazione analogica nell'esperienza giuridica romana.

¹⁵ Cfr. C. GIACHI, *Studi*, cit., 257 ss.

apparire come un difetto cui occorreva porre rimedio. In particolare, doveva essersi determinato un diverso destino per le formule delle azioni del *ius civile*, recepite nell'editto con il solo formulario in quanto già previste – e raggruppate in sezioni piuttosto vicine tra loro –, e quelle delle azioni del *ius honorarium*, quelle cioè concesse *ex novo* dai pretori, poste ciascuna con la propria formula di seguito alla clausola edittale, cosiddetta normativa, con la quale il magistrato annunciava che avrebbe concesso il rimedio. Con questa riforma non si sarebbe impedita la concessione di nuove azioni decretali, e nemmeno un eventuale sviluppo ulteriore dell'editto, ma si sarebbe comunque fissato un testo ordinato e stabile, punto di riferimento per l'esercizio della giurisdizione. Si tracciavano, inoltre, limiti precisi all'interpretazione. Infatti, come apprendiamo da *Constitutio Tanta* 18, il provvedimento fu accompagnato dalla prescrizione dell'interpretazione analogica, sì da garantire la massima copertura normativa a partire dal diritto vigente. Ma su questo torneremo tra poco.

Se dal punto di vista della *iurisdictio* ordinaria l'operazione giuliano-adrianea non avrebbe probabilmente determinato la cessazione degli interventi decretali e del ricorso alla *denegatio actionis*, nel rapporto con l'attività interpretativa dei giuristi, essa con la sua prescrizione di stabilità avrebbe finito per consegnare loro un testo immutabile, almeno nelle intenzioni dell'imperatore, che si presentava come oggetto ideale dell'attività interpretativa.

Con la storia della stabilizzazione dell'editto si intreccia, infatti, a vari livelli la vicenda dei commenti all'editto redatti dai giureconsulti, che, quando non furono essi stessi pretori – come, per esempio, Aulo Cascellio, Labeone, Cassio Longino (nel 27 d.C.), Celso (nel 106), sicuramente Giuliano –, o consiglieri del pretore¹⁶, lavorarono sul testo dell'editto commentandolo e suggerendo interpretazioni nuove. Con i loro contributi ermeneutici essi cooperarono alla funzione di creazione del diritto pretorio e poterono indurre modifiche del testo edittale, quando le loro elaborazioni furono recepite dai pretori. Le loro opere

¹⁶ O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *The so-called 'consilium' of the praetor and the development of roman law*, in *RHD*, 69, 2001, 11 ss.

sono anche la nostra fonte di conoscenza prevalente, se non unica, sull'editto nelle sue diverse stagioni. Com'è noto, infatti, conosciamo il testo edittale soltanto attraverso i frammenti delle opere giurisprudenziali che lo commentarono lemma per lemma o che lo presero, a vario titolo, ad oggetto. La loro scomposizione ha consentito, nel tempo, i diversi tentativi di ricostituzione del testo edittale, almeno nello stato in cui si trovò in seguito all'intervento giuliano-adrianeo, nel II sec. d.C., e che lo rese solo potenzialmente immutabile, ma effettivamente stabile. Ed è nelle pieghe della letteratura giurisprudenziale che si ritrovano le tracce della vicenda dell'editto con l'andamento che abbiamo fin qui sommariamente descritto.

4. La tradizione testuale che ha tramandato i materiali edittali fino a noi ha reso ancora più complesso l'isolamento delle linee evolutive seguite dallo sviluppo dell'editto e, se qualche appiglio sicuro esiste, riguarda anch'esso più l'ordine in cui le materie si susseguivano nel testo edittale, che i contenuti stessi. Il sistema delle citazioni per libro, non frequentissime, ma presenti, consente, infatti di mappare, sebbene parzialmente, i mutamenti sistematici tra le opere di commento all'editto. Trattandosi, in questo caso, di commenti lemmatici, non sfugge che tali cambiamenti possano riflettere l'evoluzione della disposizione delle materie nel testo edittale commentato¹⁷.

Solo per avviare una riflessione, si possono considerare come snodi fondamentali di questa mappa ideale le opere *ad edictum* di tre giuristi:

¹⁷ Sappiamo, però, che anche questo criterio presenta zone di eccezione, come le incongruenze tra le sequenze rintracciabili tra i frammenti degli *ad edictum* di Paolo e Ulpiano: due giuristi che commentavano il medesimo testo edittale. Tali differenze sistematiche riguardano principalmente gli editti del titolo XIV *de iudiciis* e parte di quelli del titolo XV *de his quae cuiusque in bonis sunt*. Il tema era affrontato da Lenel che riteneva quello attestato nelle opere di Paolo e Gaio fosse l'ordine dell'editto, privilegiandolo rispetto alla sequenza attestata nel commento ulpiano e nell'opera di Giuliano. O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*. Ein versuch zu seiner Wiederherstellung², Leipzig, 1927 (rist. Aalen, 1956, 1974, 1988), 13. Con riferimenti alla bibliografia principale sul tema, C. GIACHI, *Studi*, cit., 257 ss., 301 ss., EAD., *'Cnaeus'*, cit., 51 s. e nt. 155. Sulle differenze sistematiche tra i due commenti anche G. LUCHETTI, in *'Iulius'*, cit., 50 s.

Labeone, Pedio, Ulpiano. Tre punti sulla linea del tempo: l'età augustea, quella flavia¹⁸, e l'epoca severiana; tre commenti all'editto concatenati nelle sequenze di citazioni pervenute fino all'ultimo strato, quello ulpiano, e appartenenti a tre epoche significative per la storia dell'editto: l'età della prima stabilizzazione, i decenni precedenti l'intervento giuliano adrianeo, e l'età severiana, nella quale la spinta evolutiva dell'editto è ormai esaurita. Tra l'età adrianea e il tempo di Ulpiano, si colloca, non nominata dai giureconsulti nel materiale che di loro ci è pervenuto, ma determinante – come abbiamo visto – dal punto di vista della storia dell'editto, la stagione delle riforme adrianeche cui è ascrivibile anche la stabilizzazione dell'editto. Nello spirito di questo piccolo contributo, che vorrebbe soltanto tracciare l'avvio di un'ipotesi di lavoro, si possono passare in rassegna le testimonianze sull'ordine seguito nei tre commenti, non prima, però, di una premessa importante: da questa prima scarna serie è assente Pomponio, sebbene sia stato ampiamente citato dai giuristi severiani e sia stato autore di uno dei commenti all'editto più importanti, oltre che più estesi, dei quali ci sia giunta notizia, probabilmente il primo redatto dopo l'intervento giuliano adrianeo. Ma nessun frammento di esso è giunto direttamente nelle mani dei compilatori o comunque fu da essi adoperato¹⁹. Le 142 citazioni presenti nei commentari severiani che ne sono state conservate furono disposte dal Lenel secondo l'ordine dell'editto giuliano, e la sequenza delle citazioni per libro – benché il primo libro citato sia il sesto e sia dedicato, come il settimo e l'ottavo, all'editto *de pactis* – non sembra collidere con l'ordine dell'editto ricostruito da Lenel e seguito nei

¹⁸ Per la datazione dell'opera di Pedio, C. GIACHI, *Studi*, cit., 6 ss.

¹⁹ E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 29 ss.; ID., *Studi*, II, cit., 43 ss. In misura assai diversa fecero ricorso alle sue opere, probabilmente al suo *ad edictum*, ma le citazioni non appaiono spesso circostanziate, sia Paolo che Ulpiano: 143 citazioni ulpiane contro 30 paoline – che però, giustamente, E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 40 ss. e nt. 37 scompone in 273 proposizioni di Ulpiano contro appena 34 di Paolo – a testimoniare come il rapporto con Pomponio fosse, da parte di Paolo, decisamente meno articolato e sviluppato sebbene sia Ulpiano sia Paolo però abbiano avuto in Pomponio uno dei loro principali *auctores* in materia edittole. Fu redatto, verosimilmente, tra il 140 e il 160, E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 245 ss.

commenti che citavano Pomponio tramandandone la riflessione sull'editto²⁰. Non c'è dubbio che in una verifica delle considerazioni possibili a partire dalla palingenesi ulpiana queste ultime potranno trovare un riscontro nello studio della ricchissima – benché conoscibile solo indirettamente – palingenesi pomponiana, ma al momento, in questo primo approccio, le citazioni di Pomponio non aggiungono elementi sul sistema dell'editto rispetto a quelli desumibili dai frammenti di Ulpiano. Una valutazione anche solo in parte analoga è necessaria per quanto concerne il contributo di Giulio Paolo alla letteratura edittale. Alla luce della tradizione del pensiero paolino, infatti, i frammenti della sua opera, potranno rappresentare una fondamentale integrazione oltre che un solido puntello per le deduzioni possibili alla luce del commento ulpiano²¹, mentre pongono questioni ad oggi non ancora definitivamente superate. Tra le sequenze dei due *ad edictum* severiani, infatti, si verificano allontanamenti e sfasature che, sebbene circoscritti, nella prospettiva di una storia dell'editto richiamano la necessità di un quadro interpretativo approfondito che ne dia conto²².

Cominciando da Labeone, dunque, le opinioni contenute nel suo *ad edictum* ci sono note attraverso i commenti di Ulpiano e Paolo, probabilmente in gran parte mediate da Pomponio²³. L'ordine in cui il

²⁰ Cfr. O. LENEL, *'Palingenesia Iuris Civilis'*, I, Leipzig, 1889-1960, 43 s.

²¹ Si vedano i due volumi collettanei dedicati all'opera paolina: *'Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III'*, cit., e *'Iulius Paulus. Ad edictum libri IV-XVI'*, a cura di G. Luchetti, M. Beggiano, S. Di Maria, F. Mattioli, E. Pezzato, I. Pontoriero, Roma, 2022.

²² Essi riguardano principalmente gli editti del titolo XIV *de iudiciis* e parte di quelli del titolo XV *de his quae cuiusque in bonis sunt*. Come vedremo tra pochissimo, si tratta della sezione dell'editto che, probabilmente, è stata oggetto di intervento in età adrianea (*infra*, XXX). Il tema era affrontato da Lenel che aveva adottato la sequenza paolina (seguita anche da Gaio) come modello di ordine dell'editto, piuttosto che quella attestata nel commento ulpiano e nell'opera di Giuliano. O. LENEL, *Das 'Edictum'*³, cit., 13. Cfr. C. GIACHI, *Studi*, cit., 257 ss., 301 ss. Sulle differenze sistematiche tra i due commenti anche G. LUCHETTI, *Paolo*, cit., 50 s.

²³ Del commento labeoniano agli editti dei pretori sono conservati, nella palingenesi leneliana, 188 frammenti ordinati ancora secondo la sequenza dell'editto giuliano ricostruito dallo stesso Lenel. Si trattò verosimilmente di una sola opera di commento

giurista doveva trattare delle diverse questioni nel suo commento all'editto è nel complesso pressoché impossibile da ricostruire e appare schiacciato dalla prospettiva, probabilmente pomponiana, che ne filtrò la lettura anche per i severiani. E tuttavia si è provato a rintracciarne qualche segno, muovendo dai pochi dati sicuri conservati nelle fonti²⁴. Il risultato raggiunto consente di affermare che l'ordine dei libri labeoniani dei quali ci è rimasta un'attestazione sicura, non corrisponde all'ordine degli altri commenti e nemmeno a quello dell'editto giuliano ricostruito da Lenel²⁵. Ciò che rimane determinante è il fatto che l'editto, secondo questa ipotesi, potrebbe aver subito, tra la fine del I secolo a.C. e i primi anni del I secolo d.C., le oscillazioni proprie di una struttura ancora

a entrambi gli editti. Cfr. C. GIACHI, *Studi*, cit., 284 ss., A. SCHIAVONE, *Ius*²², cit., 315 nt. 56 e 520.

²⁴ Si tratta di M. BRETONE, *Labeone*, cit., ricostruisce, a partire da una palingenesi verosimile del commento labeoniano, l'ordine di disposizione delle clausole edittali al tempo del giurista augusto. Me ne sono occupata in C. GIACHI, *Studi*, cit., 277 ss.

²⁵ Stando alla numerazione dei libri labeoniani, il giurista doveva dunque occuparsi dell'editto *quod metus causa* nel primo libro del suo commento, sicuramente prima della rubrica *qui nisi pro certis personis ne postulent*. Pedio, invece, si occupava del *metus* nel libro ottavo, dopo aver trattato della *negotiorum gestio*, e, insieme alla rubrica de dolo, subito prima di affrontare il titolo *de receptis*. Sono tracce labili, dalle quali si può inferire che al tempo di Labeone l'editto *quod metus causa*, e probabilmente tutta la sezione *de in integrum restitutionibus*, non precedeva immediatamente il titolo edittale *de receptis*; tra i due correverano tante clausole da impegnare 10 libri del commento labeoniano; l'editto *quod vi metusve* doveva essere a tal punto all'inizio, che Labeone lo commentava nel suo I libro; al tempo di Pedio questo stesso editto aveva già assunto la posizione in cui si trova nell'editto giuliano. Ciò che si potrebbe con qualche esitazione provare a immaginare è che tra Labeone e Pedio qualcosa possa essere cambiato nell'ordine edittale, con riguardo alla rubrica *quod metus causa*, e verosimilmente, per attrazione, anche con riguardo all'editto *de dolo*. Sebbene unicamente in via congetturale, si può supporre, con il Bretone, che queste rubriche, al tempo di Labeone, seguissero da vicino l'editto *de pactis*, e che almeno i titoli tra il IV e il X separassero, a quel tempo, il X e l'XI, cioè *de in integrum restitutionibus* e *de receptis*. Labeone avrebbe commentato nel primo libro gli editti dei titoli da I a IV cui seguiva il tit. X con le *in integrum restitutiones*. Poi avrebbe impiegato 4 libri per giungere alle rubriche del tit. *de postulando* (ad esempio *qui nisi pro certis personis ne postulent*), e di seguito sette libri per arrivare, nel libro undicesimo, all'editto *qui arbitrium receperint*, il 48 della numerazione di Lenel. Certo, alla luce di queste constatazioni non si può nemmeno tentare alcuna ulteriore supposizione.

almeno in parte mobile, possibilità che apre comunque uno scenario interessante per la redazione di un nuovo commento – quello di Pedio della fine del I secolo d.C. – forse in parte suscitata proprio da quelle novità²⁶.

5. Una seconda stagione di cambiamenti seguì gli anni del lavoro di Pedio coincidendo, probabilmente, con l'intervento giuliano dei primi decenni del II secolo che conferì al testo edittale una struttura vicina a quella che tutti oggi vi riconosciamo grazie al lavoro di Otto Lenel²⁷. Sul materiale oggetto dell'intervento di Giuliano, però, si continua a discutere. Tutti gli studiosi più o meno concordano nell'accettare il testo ricostruito dal Lenel come frutto del *restatement* giuliano, ma ciò su cui il dibattito è più vivo è l'identificazione della misura e della pervasività dell'operazione giuliano-adrianea. Alla luce di questa indagine, un'area d'intervento possibile, com'è stato proposto²⁸, è quella che coinvolge i

²⁶ Si potrebbe ipotizzare uno spostamento delle rubriche *de in integrum restitutionibus* che Labeone avrebbe trovato di seguito all'editto *de pactis* anziché in prossimità del titolo *de receptis*, cfr. C. GIACHI, *Studi*, cit., 329 s.

²⁷ È a questo obiettivo leneliano che si devono non soltanto le tre edizioni dell'Editto Perpetuo, ma anche la *Palingenesia Iuris Civilis*. Gli studi palingeneticici del Lenel contribuirono a preparare il lavoro sull'editto ritrovando le consistenze originarie delle opere letterarie confluite nella Compilazione.

²⁸ C. GIACHI, *Storia dell'editto e struttura del processo in età pre-adrianea. Un'ipotesi di lavoro*, in *Atti del convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico' in memoria di A. Biscardi. Siena (Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, Milano, 2002, 113 ss.; EAD., *Studi*, cit., 257 ss., 289 ss., 328 ss. per un esame dettagliato delle evidenze sistematiche a sostegno della ricostruzione che si propone in queste pagine. Osservando le due sezioni dell'editto interessate dalle supposte variazioni, e cercando un criterio comune, che possa spiegarle entrambe – il restringimento in corrispondenza dei titoli tra X e XVIII, e la dilatazione in corrispondenza dei titoli tra XIX e XXIV –, l'attenzione cade inevitabilmente sul titolo XV intitolato *de his quae cuiusque in bonis sunt*. In esso è raccolta gran parte delle formule di azioni civili – dalla *rei vindicatio*, ai giudizi divisorii – che pur presenti nell'editto, non avevano un'origine pretoria. Ciò significa che per queste azioni esisteva una formula, ma non un editto di concessione del rimedio, così come avveniva nel caso di alcune azioni pretorie (*hereditatis petitio possessoria et fideicommissaria, actio vectigalis, actio damni iniuriae adversus nautas, actio communi dividundo utilis*) delle quali l'albo riportava la sola formula. Allo stesso tempo, nella sezione

successiva, quella 'dilatata', compare il nucleo forse più significativo di azioni presenti nell'albo con la sola formula: quello dei *iudicia bonae fidei*, cui sono da aggiungersi le azioni di furto. L'idea è che proprio le rubriche del titolo XV il cui contenuto era costituito da sole formule fossero, al tempo di Pedio, in un luogo diverso dell'albo edittale, magari in corrispondenza di qualche titolo della sezione successiva, là dove il commento di Pedio appare dilatato. Una di queste ipotesi potrebbe essere nei *Digesta* di Alfeno, cfr. C. GIACHI, *Studi*, cit. 314 ss. Un tentativo di ricostruzione dell'editto pre-giuliano, e di identificazione dell'intervento di Giuliano, è stato compiuto dal Girard, Si veda P.F. GIRARD, *Un document sur l'édit antérieur a Julien: Valerius Probus de litteris singularibus 5, 1-24*, in *Aus römischem und bürgerlichem Recht*, Weimar, 1907, 177 ss. Egli, riprendendo un'ipotesi di Wlassak (per la quale vd. infra nt. 21 ss.), ha immaginato un testo edittale originariamente composto da una parte nella quale si enunciavano gli editti, e da più sezioni separate, alcune in forma di appendici, nelle quali avrebbe trovato posto, oltre alle *stipulationes praetoriae*, agli interdetti, e alle *exceptiones* - ma forse dovrebbe far parte di quest'elenco anche il titolo *de in integrum restitutionibus* - per le quali possediamo attestazioni risalenti all'editto codificato, anche una sezione contenente le formule, sia quelle delle azioni in factum, sia quelle delle azioni cui non corrispondeva alcun editto. Il lavoro di Giuliano, allora, sarebbe consistito nell'attribuzione di ciascuna formula all'editto corrispondente, in luoghi che attraessero anche le formule prive di editto. Si veda P.F. GIRARD, *Un document*, cit., 200 nt. 4. Le considerazioni dello studioso francese muovevano dall'identificazione delle *notae iuris* di Valerio Probo come documento sull'editto pregiuliano, una testimonianza ulteriore e diversa rispetto ai testi dei *Digesta* giustiniani tratti direttamente o indirettamente dai commentari *ad edictum*. P. F. Girard, infatti, svolgeva la sua riflessione a partire dalla raccolta di abbreviazioni del grammatico di età flavia. Probo aveva redatto un elenco di *notae iuris*, del quale ci sono pervenute più serie di excerpta, tra le quali anche un insieme di abbreviazioni tratte dall'editto. La tradizione delle *notae* ce le ha tramandate sia secondo un ordine alfabetico imposto loro solo in età successiva, sia in un testo che conserva alcune di quelle abbreviazioni riferibili all'editto disposte in un sistema. Si sono occupati del *Codex Einsidlensis* n. 326, il manoscritto che contiene le *Notae Iuris* di Valerio Probo: TH. MOMMSEN, *De litteris singularibus fragmentum* e *'Notae Papianae et Einsiedlensis'*, in H. KEIL, *Grammatici Latini*, IV, Lipsia, 1864, 267 ss. e 315 ss.; ID., *'M. Valerius Probus de notis antiquis'*, in ID., *Gesammelte Schriften*, VII. *Philologische Schriften*, Berlin-Zurich, 1965, 206 ss.; P. LEHMANN, *Sammlungen und Erörterung lateinischer Abkürzungen in Altertum und Mittelalter*, in *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. Historische Abteilung. Neue Folge*, 1, München, 1929, 3 ss.; P.F. GIRARD, *Un document*, cit., 177 ss.; ID., *Un second manuscrit des extraits alphabetiques de Probus (Paris-4841)*, in *NRHD*, 34, 1910, 479 ss.; ID., *Textes de droit romain*, II, Paris, 1890, 213 ss.; P.H.E. HUSCHKE, *'Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt'*, Lipsiae, 1874, 129 ss.; E. WEISS, *'Laterculi Iuris'*, in *ZSS*, 53, 1933, 482. È tornato sulle *notae iuris* di Probo B. ALBANESE, *Le "notae iuris" e il "ius*

flavianum”, in *IURA*, 46, 1995, 1 ss. Sul manoscritto in sé, dal punto di vista sia paleografico, sia della storia della tradizione manoscritta: ancora TH. MOMMSEN, ‘*De litteris*’, cit., 269; ID., ‘*Notae*’, cit., 315; PH.E. HUSCHKE, ‘*Iurisprudentiae*’, cit., 132 s.; P.F. GIRARD, *Textes*, cit., 213 s.; P. LEHMANN, *Sammlungen*, cit., 4 s.; G. WALSER, *Die Einsiedler Inschriftensammlung und der Pilgführer durch Rom (Codex Einsiedlensis n. 326)*, in *Historia*, 53, 1987, 9 ss. Ebbene, la sequenza sistematica delle note di Probo corrispondeva verosimilmente all’ordine dell’editto al tempo in cui esse vennero raccolte, e, forse, all’ordine in cui Probo le trovava disposte nel testo che egli usò come riferimento per redigere la sua raccolta. Si trattava, probabilmente, del commento all’editto di Pedio, il più recente di cui il grammatico potesse disporre, e anche, come abbiamo visto, il più esteso e forse approfondito. Ma, tra le sigle che sono state conservate, e che corrispondono alla sezione dell’editto compresa tra i titoli I e XII, nella numerazione del Lenel, non compaiono abbreviazioni riferibili alle formule, a nessuna formula, cosa che aveva fatto immaginare a Girard che la nostra sezione contenente le formule le comprendesse tutte, anche quelle delle azioni con editto. Si veda P.F. GIRARD, *Un document*, cit., 177 ss. In realtà, stando ai frammenti attribuibili a Pedio, l’ipotesi girardiana non sembra percorribile. Esiste infatti almeno un frammento tratto dal commento pediano all’editto sul *metus* nel quale le parole commentate sembrano provenire dal testo della formula, in contrasto con quanto sostenuto da Girard. Si tratta di D. 4.2.14.5 tratto dal libro 11 *ad edictum* di Ulpiano, e in particolare, secondo O. LENEL (‘*Palingsesid*’, II, cit., 463 nt. 3) dalla sezione di commento ai *verba formulae* ‘*neque ea res arbitrato tuo restituetur*’. Spiegare questo dato attribuendo la collocazione a Ulpiano, e immaginare che le parole di Pedio si riferissero originariamente all’editto anziché alla formula, come fa il P.F. GIRARD (*Un document*, cit., 201 s.), è forse farraginoso, oltre che poco soddisfacente. La presenza di frammenti come D. 4.2.14.5 non è di ostacolo, invece, all’ipotesi che l’appendice contenesse unicamente le formule di azioni prive di editto, e non, quindi, formule del tipo di quella dell’*actio metus*, di cui si discute nel nostro testo. Avanzava questa ipotesi a livello di congettura, nel quadro di una riflessione sulle azioni di buona fede, L. LOMBARDI VALLAURI, *Dalla ‘fides’ alla ‘bona fides’*, Milano, 1961, 168 ss., 172 n. 20. Secondo questo A. l’esistenza di un’appendice formulare sarebbe confermata dalle liste ciceroniane di formule: si vedano Cic., *Caec.* 3.7; *pro Rosc. Com.* 6.16 e 5.15; *pro Rosc. Amer.*, 39, 113; *nat. deor.* 3.74; *top.* 10.42 e 17.66, *de off.* 3.70. Ad una rapida verifica, mi sembra significativa nel senso qui indicato, soltanto la lista presentata da Cicerone in *nat. deor.* 3.70. Alla ricostruzione del Girard si era opposto già il Ferrini, ma, come si è potuto constatare, sulla base di una radicale negazione di ogni mutamento nell’ordine dell’editto pretorio. Si veda C. FERRINI, *Intorno all’ordinamento dell’editto pretorio*, in *Rend. Ist. Lomb.*, serie II, 24, 1891, ora in ID., *Opere*, II, Milano, 1929, 163 ss. In questo senso vd. anche S. RICCOBONO, *Recensione a P.F. GIRARD, Un document*, cit. in *BIDR*, 20, 1908, 106 ss.

titoli da XIV a XIX dell'Editto perpetuo nella ricostruzione di Lenel, in corrispondenza dei quali, se posti a confronto tra loro, saltano le proporzioni tra i commenti lemmatici redatti prima e dopo l'intervento di Salvio Giuliano. Stando ai dati emersi da quei confronti, l'operazione giuliana avrebbe riguardato la collocazione che avevano nel sistema dell'editto le formule delle azioni prive di una specifica previsione normativa, cioè di editto di concessione. Esse si trovavano verosimilmente dapprima riunite in un unico titolo, che le comprendeva tutte, qualunque fosse la loro origine, ed erano approdate in quella sede probabilmente in seguito a un processo di sedimentazione attorno ad alcune, forse le più antiche, delle formule stabilite per le azioni del *ius civile*, il cui riconoscimento non abbisognava di alcuna concessione pretoria attraverso un editto²⁹.

Il testo edittale era verosimilmente già stabile al punto da poter assumere il carattere di testo canonico, ma ancora potenzialmente fluido, tanto da consentire modifiche, e da richiedere interventi precisi diretti alla codificazione. In esso, probabilmente, il *ius civile* appariva ancora su un piano non paragonabile al *ius praetorium*, e forse proprio a realizzare questa visione unitaria del diritto imperiale tese il *restatement* giuliano-adrianeo. L'isolamento delle formule delle azioni ispirate al *ius civile* era probabilmente di ostacolo alla progettualità di un imperatore che pensava tutto il *ius* consegnato nelle mani sue e dei suoi consiglieri. Ispirato da queste ragioni, lo stesso Adriano si rese autore di un'altra riforma in campo giurisdizionale che possiamo immaginare connessa, in un progetto unico, con la stabilizzazione definitiva dell'editto. Risale

²⁹ Queste considerazioni muovono dall'idea della separazione tra una sezione dell'editto 'normativa', sostanziale, e una parte, invece, 'formulari', processuale. Il Wlassak faceva risalire allo *Ius Flavianum* e ai *Tripertita* di Sesto Elio la consapevolezza nei giuristi romani della divisione tra diritto 'materiale' (*materiellen Rechtsätze*) e formulare (*Klageformulare*). Cfr. M. WLASSAK, *Edict und Klageform: eine romanistische Studie*, Jena, 1882, 27. Questa partizione era forse più articolata, e si combinava con il piano normativo di appartenenza delle tutele: *ius civile* o *ius honorarium*. Tradizionalmente si configura il *ius honorarium* come diritto processuale, ma se osserviamo l'albo pretorio, la sezione normativa era in realtà quella nella quale si concedevano le tutele di *ius honorarium*, mentre il *ius civile* compariva nell'editto unicamente nella sua 'traduzione' formulare.

infatti alla sua politica in questo campo l'istituzione di quattro *consulares*, anzi, *legati Augusti pro pretore*, con compiti di amministrazione e giurisdizione assai estesi da esercitarsi in Italia³⁰.

³⁰ Si veda sul punto W. ECK, *L'Italia nell'Impero Romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari, 1999, 253 ss., con bibliografia; ID., *I legati augusti pro pretore italici sotto Adriano e Antonino Pio*, in *Tra epigrafia, prosopografia e archeologia. Scritti scelti rielaborati ed aggiornati*, Roma, 1996, 155 ss.; ID., *Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit*, I, Basel-Berlin, 1995, 315 ss. La riforma adrianea viene analizzata dall'A. come precedente di quella di Marco Aurelio che istituì la carica di *iuridicus*. Si veda anche B. GALLOTTA, *Lo 'iuridicus' e la sua 'iurisdiction'*, in *Studi Biscardi*, IV, Milano, 1982, 441 s. Un corpo di *iuridici* dipendenti direttamente dal principe fu istituito da Augusto in connessione con la suddivisione delle province: in quelle imperiali il legato non aveva diritto di delega e il Principe nominava direttamente uno *iuridicus* (D. 1.21.5; D. 2.5.6). Adriano istituì questi funzionari per l'Italia, sotto forma di *consulares* preposti al territorio esterno all'*urbica diocesis*. Sulla competenza degli *iuridici* imperiali nelle province, si veda Strab. 4,20 che sembrerebbe in contrasto con Plin. *Nat. Hist.*, III 6-30 e IV 110-118. In realtà più circoscrizioni potevano essere affidate a uno stesso *iuridicus*. Per la giurisdizione civile dipendevano direttamente dal Principe. Sui *consulares* di Adriano si veda anche W. SIMSHÄUSER, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München, 1973, 235 ss.; e per la giurisdizione in territorio extra metropolitano, ID., *La jurisdiction municipale à la lumière de la 'lex Irnitana'*, in *RHD*, 67, 1989, 619 ss. Secondo W. ECK, *I legati*, cit., 155 ss., 158 ss. si trattò di un'operazione di 'romanizzazione' dell'Italia municipale, dettata da situazioni simili a quella di Fabato in Plin. ep. 7,16,3, ma in campo giurisdizionale. Nell'opinione dell'A., però, i quattro legati amministravano la giustizia non obbedendo ai principi dell'*ordo iudiciorum*. Non mi sembra una conclusione necessaria, soprattutto alla luce delle numerose tracce di convivenza di procedura formulare e *cognitio extra ordinem* anche nelle province, e delle indicazioni nuove venute dal ritrovamento della *lex Irnitana* (sulla quale si veda per tutti F. LAMBERTI, *'Tabulae'*, cit.; EAD., *La giurisdizione nei 'municipia' dell'occidente romano e il cap. 84 della 'lex Irnitana'*, in *Recht haben und Recht bekommen im 'Imperium romanum'. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz*, Warszawa, 2016, 183 ss.; EAD., *I 'Cives Romani' e 'Municipes Latini'. Questioni di giurisdizione e tutela processuale nella Hispania ulterior*, in *Ciudadanías, Ciudades y Comunidades cívicas en Hispania (de los Flavios a los Severos)*, a cargo de Estibaliz Ortizde-Urbina, Siviglia, 2019, 61 ss.; EAD., *'Ius latii' e 'municipia' iberici in epoca Flavia*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali*, a cura di M. Miglietta e P. Biavaschi, Bari, 2019, 113 ss.; con altra bibliografia cfr. anche C. GIACHI, *'Cnaeus'*, cit. 67 ss., 177 ss. 182 ss.). Si veda A. BISCARDI, *Nuove testimonianze di un papiro arabo-giudaico per la storia del processo civile romano*, in *St. Scherillo*, I, Milano, 1972, 11 ss.; M. LEMOSSE, *Le procès provincial classique*, in *Mélanges a la mémoire de A. Magdelain*, édité par M. Humbert et Y. Thomas, Paris, 1998, 239 ss., che parte dalla ricostruzione di M. WLASSAK, *Zum*

6. Il provvedimento giuliano-adrianeo fu accompagnato dalla prescrizione dell'interpretazione analogica, e la lettura affiancata di due opinioni sul tema, quella di Pedio – formulata in età pre-adrianea – e quella di Giuliano – verosimilmente coeva o successiva alla stabilizzazione dell'editto –, può forse mostrare le tracce di un cambiamento di prospettiva riconducibile anche ai mutamenti intervenuti nell'editto dal punto di vista della sua stabilità³¹. Vediamo intanto Ulp. 1 *ad ed. aed.* D. 1.3.13:

*Nam, ut ait Pedius, quotiens lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est cetera quae tendunt ad eandem utilitalem, vel interpretatione vel certe iurisdictione suppleri*³².

römischen Provinzialprozess, Wien, 1919, che ravvisava l'essenziale natura arbitrale della procedura formulare anche nella giurisdizione provinciale.

³¹ È questo un caso nel quale il pensiero di Pedio, tramandato da Ulpiano, è sembrato ad alcuni meno appropriato a un contesto di I secolo, tanto da impedire, in questa prospettiva, una datazione medio-alta della sua biografia. Cfr. F. GALLO, *Alle origini*, cit., 60 ss, 65 ss.; ID., *'Synallagma' e 'conventio' nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano*, II, Torino, 1995, 128 ss.; si veda C. GIACHI, *Studi*, cit., 1 ss., 44 ss.

³² Per la discussione sull'originalità del frammento, si veda C. GIACHI, *Studi*, cit., 403 ss. I compilatori, una volta collocati nel titolo D. 1.3 *'De legibus senatusque consultis et longa consuetudine'* i frammenti 10, 11, 12 di D. 1.3, passavano ai frammenti estratti dall'opera di Ulpiano con la citazione di Pedio che leggiamo in D. 1.3.13, mentre l'uso dei frammenti giuliane riprendeva al frammento 15 su un argomento diverso. È utile avere ben presenti anche le parole dei frammenti che contornano, nel montaggio dei *Digesta* giustiniani, le definizioni oggetto della nostra indagine. Si tratta di Iul. 59 e 90 *dig.* D. 1.3.10-11: *Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur, sed sufficit ea quae plerumque accidunt contineri. (11) Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est.* I due frammenti sopra riportati, ai quali si aggiunge D. 1.3.12, riportato nel testo, provengono da libri diversi dei *Digesta* di Giuliano. Il brano di D. 1.3.10 è stato estratto dal libro 54 nel quale il giurista affrontava il tema *'De legibus senatusque consultis'*. O. LENEL (*Palingenesia*, I, cit., 464) coglie nel libro 59 l'inizio della *pars altera* dei *libri digestorum* nella quale si tratta delle leggi e dei senatoconsulti. Il frammento 11 h.t. proviene, invece, dal libro 90 dove sono raccolti reponsa in tema di *Lex Publilia de sponsu*. Il fr. 12, infine, fu estratto dal libro 15 dell'opera giuliana del quale ci è stato

Ulpiano cita la formulazione pediana di un criterio di applicazione estensiva della *lex*, letto da alcuni come il primo delinearci di una riflessione sul principio di analogia strettamente legata, tanto da apparire non solo ad essa successiva nell'esposizione dei *Digesta*, ma anche logicamente conseguente, a quella giuliana attestata in Iul. 15 *dig.* D. 1.3.12³³:

Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatus consultis comprehendere: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praeest ad similia procedere atque ita ius dicere debet.

La disposizione dei frammenti da parte dei compilatori, in realtà, colloca pianamente il testo giuliano prima di quello ulpiano contenente la citazione pediana, mentre dal punto di vista delle opinioni espresse, stando alla cronologia delle vite dei due autori (Pedio e Giuliano), è quest'ultima ad aver preceduto quella giuliana. La riflessione di Giuliano, in realtà, muove dalla constatazione che l'insieme delle fonti del *ius* non può prevedere esplicitamente tutte le fattispecie in astratto immaginabili, e rende necessario il ricorso a un meccanismo di 'chiusura'

tramandato un lungo squarcio. In esso si trattava della compravendita, ma rimane misterioso il tema specifico dell'opinione di Giuliano. O. LENEL (*'Palingenesia'*, I, cit., 362), instaura un'interessante relazione tra quest'ultimo e il frammento paolino tramandato in D. 18.1.34.7. Paolo sta considerando come la previsione che vieta al tutore di acquistare la cosa del pupillo debba essere estesa (*porrigendum est ad similia*) anche ai curatori, procuratori e gestori d'affari. In questa chiave, si immagina che il montaggio giustiniano derivi dal fatto che i compilatori, in relazione a questi temi, seguono i *libri digestorum* di Giuliano passando solo in un secondo momento alla consultazione dell'*ad edictum* di Ulpiano, dove avrebbero rinvenuto la citazione di Pedio. Per questa ragione, probabilmente, l'opinione di Pedio/Ulpiano segue i frammenti giuliani.

³³ Si è ritenuto, ma vedremo che una lettura del passo in correlazione con la rigidità del sistema delle fonti del diritto mostrerà il contrario, e cioè come sia da respingersi una lettura dei due testi che ne deduca una priorità di Giuliano rispetto a Pedio. Così invece F. GALLO, *'Synallagma'*, II, cit., in particolare 135 s.

del sistema³⁴. Giuliano vede questa possibilità nell'*ad similia* procedere cui deve attenersi *is qui iurisdictioni praeest*. Collocare quest'opinione nel contesto della codificazione del testo edittale nel quale probabilmente prese forma, contribuisce a chiarirne il significato: contemporaneamente all'operazione di riorganizzazione e cristallizzazione delle previsioni edittali, infatti, vennero statuite alcune riserve di modificazione dell'editto a favore dell'imperatore e del senato, mentre al magistrato preposto alla *iurisdiction* restava il dovere di applicare la norma e di estenderne l'applicazione il più possibile, subordinandovi i casi simili³⁵.

³⁴ Numerosi i testi di Giuliano nei quali si possono ravvisare esempi della sua attenzione per la lacunosità del sistema delle fonti. Ad esempio, Iul. 28 *dig.* D. 38.13.1 '*Hic casus verbis edicti non continerit*'; Iul. 23 *dig.* D. 37.5.6 '*saepe animadverti hanc partem edicti habere nonnullas reprehensiones*'; Iul. 29 *dig.* D. 50.17.64 '*ea quae raro accidunt non temere in agendis negotiis computantur*'; Iul. 16 *dig.* D. 45.1.53 '*Stipulationes comodissimum est ita componere, ut, quaecumque specialiter comprehendendi possint, contineantur, doli autem clausola ad ea pertineat, quae in presentia occurrere non possint et ad incertos casus pertinent*'. Cfr. R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano*, in *Studi Parmensi*, II, Milano 1952, 130 e nt. 100; E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, Köln-Graz, 1965, 184 ss.; ID., '*Salvius Iulianus*', *Leben und Werk*, in *ANRW*, II.15, Berlin-New York, 1976, 408 ss., 445 ss.; e ancora, con ampia bibliografia, V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987, 83 ss., 127 ss.; non discute l'opinione pediana, pur citandola, e ne ignora la datazione proposta in dottrina, S. SEGNALINI, *Sull'effettivo ruolo dell'analogia e dell'estensione in via decretale nell'Editto Carboniano*, in *RDR*, 8, 2008, 10 ss.

³⁵ Indubbiamente la prescrizione del 'criterio analogico' (così F. GALLO, '*Synallagma*', II, cit., 128 ss., 134 nt. 18) per procedere al superamento delle lacune si lega al riordinamento delle fonti che, probabilmente, accompagnò la codificazione dell'editto. L'esame delle costituzioni *Tanta* e *Dedoken*, soprattutto nella parte in cui vengono ricordati l'imperatore Adriano e il giurista Salvio Giuliano, consente di affermare che, con tutta probabilità, la codificazione dell'editto vide accanto a una riserva assoluta – in favore dell'imperatore – di modificazione e di produzione normativa, la previsione del ricorso all'analogia come parametro vincolante colui che funzionalmente era addetto all'applicazione delle norme. Nella ricezione giustiniana (cfr. Cost. *Tanta 18* e *supra*, nt. 13) venne falsificata la notizia relativa alla prescrizione dell'analogia come strumento necessario – nelle mani dei magistrati – per colmare le lacune dell'editto, e la si mutò nel riconoscimento di una possibilità a discrezione dell'imperatore. Cfr. G.G. ARCHI, '*Interpretatio iuris - interpretatio legis - interpretatio legum*', in *ZSS*, 87, 1970, 105 ss., ora in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1981, 104 ss.; V. SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., 85 e nt. 105; F. GALLO, *Alle origini*, cit., 60 ss., 65 ss.; ID., '*Synallagma*', II, cit., 128 ss.

Il parallelo tra i due frammenti è forse meno stringente di quanto potrebbe apparire. Pedio, infatti, assume una prospettiva differente da Giuliano, e la sua attenzione si concentra principalmente sulla *lex* – molto probabilmente la *lex publica*³⁶ – nel momento in cui essa introduce una nuova previsione (*introducitur est lege*, recita il testo). Quando ciò accade, dice Pedio, siamo in presenza di una buona occasione per estendere quella previsione alle fattispecie che tendono alla medesima utilità³⁷. Quest'affermazione – per quanto è possibile ricavare da una

³⁶ Ma su questo punto si veda C. GIACHI, *Studi*, cit., 403 ss.

³⁷ Da questo punto di vista, assai stringente appare il confronto tra il testo ulpiano recante la citazione di Pedio, e un altro frammento giuliano, quello di Iul. 90 *dig.* D. 1.3.11: *Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est*. In quest'ultimo passo, infatti, si afferma che le discipline giuridiche fissate per la prima volta devono acquistare maggior certezza '*aut interpretatione aut constitutione optimi principis*'. Gli autori che si sono occupati di D. 1.3.11 si sono tutti pronunciati sul valore da riconoscere al sintagma '*quae primo constituuntur*' interpretandolo secondo due diverse prospettive che discendono dalle sfumature semantiche dell'avverbio *primo*. Da un lato si può intendere l'avverbio come indicativo di tempo che si riferisce a un passato remoto; dall'altro si può invece tradurlo con 'per la prima volta'. La scelta tra le due interpretazioni non è priva di senso ai fini della corretta intelligenza del passo. Ove si adotti la prima prospettiva, infatti, si fa dire al frammento di D. 1.3.11 che la legge posta da principio – cioè la legge antica – acquista nuovo vigore grazie alla certezza conferitale dall'*interpretatio* e dalla *constitutio principis*. (Cfr. ARCHI, '*Interpretatio*', cit., 106 s.). Se si sceglie, invece, la seconda interpretazione, il testo raccomanda il *certius statuere* per quelle leggi che sono emanate per la prima volta. In questo senso si veda CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, 180 e V. SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit. 82 s. Sul significato di *primo* comparato con l'avverbio *primum*, cfr. FORCELLINI, voce '*Primo*', in *Lexicon totius Latinitatis*, III, Padova, 1805, 539 s. L'interpretazione dei compilatori giustiniani stravolse parzialmente il senso di questa affermazione e considerò, insieme alla *constitutio*, anche l'*interpretatio* come riferibile soltanto all'imperatore. Ancora illuminante in tal senso la lettura della Cost. *Tanta*. Si vedano, sul punto, gli autori ricordati alla nt. 100. Secondo M. LAURIA, '*Ius*'. *Visioni romane e moderne*³, Napoli, 1967, 147, invece, lo stesso Giuliano pensava all'*interpretatio principis* nel momento in cui scriveva l'opinione tramandata in D. 1.3.11. Se ciò fosse vero, allora dovremmo immaginare una giurisprudenza già drasticamente ridimensionata nel II sec. Là dove si adottasse questa ricostruzione, si dovrebbe a maggior ragione ritenere l'opinione pediana anteriore alla riflessione di Giuliano. In quest'ultima, infatti, come si è potuto constatare, veniva riconosciuta una certa importanza all'interpretazione giurisprudenziale. Essa, insieme con la *constitutio*

citazione sradicata dal suo contesto originale, e conservata in isolato primo piano come D. 1.3.13 –³⁸ sintetizza il principio secondo il quale

imperiale, doveva dunque conferire un grado di certezza maggiore alle disposizioni nuove. In questo testo, come in quello di Pedio, si concentra l'attenzione sul momento nel quale la norma irrompe nel circuito dell'applicazione. E mentre Giuliano si preoccupa della certezza del *ius*, Pedio affronta il tema dell'efficacia della nuova disciplina promuovendo un atteggiamento interpretativo che la potenzi e la estenda quanto più possibile, avendo come unico limite il rispetto del fine per il quale essa è posta. Sotto questo profilo le riflessioni dei due giuristi appaiono complementari: di fronte alla disciplina giuridica nuova si deve provvedere a conferirle certezza – Giuliano – e si può cogliere l'occasione – Pedio – per estenderne l'applicazione a quelle fattispecie non previste che rivelano, all'interprete, una finalità in armonia con quanto da essa disposto.

³⁸ Il contesto pediano cui ricondurre il frammento non è facilmente ricostruibile. Nonostante la proposta di Falcone (cfr. G. FALCONE, *D. 1.3.13. Pedio, Ulpiano e la 'lex contractus'*, in *Labeo*, 43, 1997, 240 ss.), che interpreta D.1.3.13 con riferimento alla *lex contractus*, ritengo che la collocazione in tema di editto *de mancipiis vendundis* sia credibile anche senza il sospetto d'interpolazione supposto dall'autore. Se seguissimo la lettura di Falcone che immagina il *lex* del testo riferito alla *lex contractus*, dovremmo leggere in modo analogo il testo giuliano di D. 1.3.12, proveniente da una sezione dei *digesta* giuliani anch'essa in tema di vendite. Ma il testo di Giuliano, vicino sia per *sedes* sia per tema a quello di Pedio, non può essere piegato in quello schema esegetico. Per un confronto più ravvicinato e approfondito con la tesi del Falcone, si veda l'esegesi proposta da C. GIACHI, *Studi*, cit., 403 ss., 419 ss. Un'ipotesi di lettura con esclusivo riferimento all'editto *de mancipiis vendundis* è stata avanzata anche da A. DE SENARCLÉS, *L'extension de l'édit des édiles aux ventes de tout espèce de choses*, in *NRHD*, 6, 1927, 406 s., ma questa ricostruzione suppone che *introducitur est lege* si riferisca alla disposizione editale estesa in via analogica. Un uso di *lex* in questo senso, come vedremo, non sembra del tutto convincente, soprattutto in presenza di altre ipotesi che meglio si coniugano con il rispetto delle sfere semantiche in uso presso i giuristi romani. Cfr. anche FALCONE, *D. 1.3.13. Pedio*, cit. 248 s., nt. 25. C'è un solo frammento, ritenuto interpolato, nel quale *lex* sembra riferirsi alla clausola editale: D. 38.8.1.2. Hanno tentato di rintracciare un collegamento tra D. 1.3.13 e il contesto dell'editto edilizio anche F.C. GLÜCK (*Ausführliche Erläuterung der Pandecten*, XX, Erlangen, 1819, 38) e G. NOODT (*Commentarium in D. Justiniani libros XXVII Digestorum – Editio nova. Ad Lib. XXI tit. 1 De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris*, in *Opera omnia*, II, Regensburg, 1784, 384), immaginando che si riferisse all'estensione della disciplina edilizia sulla vendita dei *mancipia* alla compravendita di qualunque cosa. Sulle ragioni che spingono a non accogliere questi tentativi, si vedano gli argomenti, condivisibili, di Falcone, *D. 1.3.13. Pedio*, cit. 248. Il testo è tradizionalmente letto nell'ambito della riflessione sul

fattispecie assimilabili per il fine cui tendono devono soggiacere a uguale disciplina giuridica. Non è quindi un'esigenza di coerenza logica del sistema a rendere necessario, per Pedio, il *cetera quae tendunt ad eandem utilitatem suppleri*. E', invece, un senso di equità e giustizia – quello che scaturisce dal principio di riservare eguale trattamento a casi simili – a condurre verso questa interpretazione³⁹.

Insieme con quest'asserzione, si ritrova nel testo lo schema di un discorso sulle fonti che allude a un regime di priorità nel quale alla *lex publica* spetta ancora un posto di primo piano. Eppure, questa era un'epoca in cui le *leges* andavano facendosi più rare⁴⁰. Nel testo di Pedio, in cui il giurista non si sta occupando dei problemi generali di coordinamento tra le diverse fonti del *ius*, la priorità riconosciuta alla *lex* doveva essere strumentale alla soluzione di un caso, ed è presumibile avesse al suo centro un determinato provvedimento normativo, sebbene tradisse un preciso orientamento interpretativo in tema di fonti del diritto, come testimoniano il verbo al presente e la costruzione con

procedimento analogico. Cfr. G. LA PIRA, *La personalità scientifica di Sesto Pedio*, in *BIDR*, 45, 1938, 293 ss.; F. GALLO, *Alle origini*, cit., 65 nt. 46; ID., *'Synallagma'*, II, cit., 128 ss.; V. SCARANO USSANI, *L'utilità*, cit., 27 nt. 63, 96; G.G. ARCHI, *'Interpretatio'*, cit., 20 ss.; per la bibliografia meno recente, si veda G. FALCONE, *D. 1.3.13. Pedio*, cit., 240 s. nt. 2.

³⁹ Per il valore dell'*aequum* come criterio interpretativo nel pensiero pediano, cfr. C. GIACHI, *Studi*, cit., 570 ss.

⁴⁰ Sappiamo che il paradigma normativo della *lex* non cessò di dominare la gran parte delle riflessioni sulle fonti del diritto, e di rappresentarne il canone di legittimità. Ciò è soprattutto evidente nell'elenco gaiano delle *partes iuris*. La *lex* rimase sempre come una sorta di orizzonte ermeneutico. Per l'evoluzione subita dal campo semantico di *lex*, si veda ora E. STOLFI, *'Lex est...virovrum prudentium consultum...'*. Osservazioni su (*Pap. 1 'def.'*) *D.1.3.1*, in *SDHI*, 70, 2004, 471 nt. 151. Così interpretato, con la sua struttura verbale tutta al presente, il testo pediano di *D. 1.3.13* fa pensare a un tempo in cui la *lex (publica)* è ancora uno strumento normativo vivo nel panorama delle fonti del *ius*, e se pensiamo che l'ultima *lex* a noi nota risale agli anni 90, sotto il principato di Nerva, appare naturale una collocazione di quell'opinione nel I secolo. Si veda C. GIACHI, *Per una biografia*, cit., 105 s.; EAD. *Studi*, cit., 1 ss., 44 ss.

'quotiens', chiaramente riferita a un'eventualità che può in qualunque momento presentarsi⁴¹.

La disciplina emanata con legge può essere estesa dall'interpretazione giurisprudenziale e dalla *iurisdictio*, là dove si rinvenga un'identità di fine tra la fattispecie prevista e quella da disciplinare (*cetera*) non contemplata dalla *lex*. L'interpretazione secondo il fine – per alcuni una caratteristica della riflessione pediana⁴² –, è dunque il presupposto fondamentale dell'integrazione estensiva di una norma. E se per Pedio è il tendere '*ad eandem utilitatem*' a legittimare l'applicazione di una disposizione a un caso

⁴¹ Parole simili usava Pomponio nel frammento dell'*ad Quintum Mucium* tramandato in D. 19.5.11: [...] *sed et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex iusta ac necessaria sit, supplet praetor in eo quod legi deest: quod facit in lege Aquilia reddendo actiones in factum accomodatas legi Aquiliae, idque utilitas eius legis exigit*. In questo caso, è chiaro che *lex* si riferisce alla *lex publica*, e infatti si ricorda esplicitamente la *lex Aquilia*. Il pretore realizza il *suppleri* con la concessione dell'azione in via utile. Sul testo si vedano P. DE FRANCISCI, 'Synallagma', I, Pavia, 1913, 339; B. ALBANESE, *Studi sulla 'lex Aquilia'*, in *AUPA*, 21, 1950, 197 ss.; F. SCHWARZ, *Begriffsanwendung und Interessenwertung im klassischen römischen Recht*, in *Archiv. civ. Praxis*, 152, 1952/1953, 209; A. STEINWENTER, *Prolegomena zu einer Geschichte der Analogie*, in *St. Albertario*, II, Milano, 1953, 109; U. VON LÜBTOW, *Untersuchungen zur 'lex Aquilia'*, Berlin, 1971, 199 ss.; G. WESENER, 'Utiles actiones in factum', in *Studi Bettii*, IV, Milano, 1962, 499 ss.; R. SOTTY, *Les actions qualifiée d'«utiles» en droit lassique*, in *Labbeo*, 25, 1979, 139 ss.; W. SELB, *Formulare analogien in "actiones utiles" und "actiones in factum" am Beispiel Julians*, in *Studi A. Biscardi*, III, Milano, 1982, 315 ss.; P. VAN WARMELO, *Les actions de la loi Aquilia*, in *Studi A. Biscardi*, III, Milano, 1982, 351 ss.; R. QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità. 'Quasi nullus' nella giurisprudenza romana*, Napoli, 1983, 41 ss., con riferimenti bibliografici; A. BURDESE, *Osservazioni in tema di c.d. contratti innominati*, in *Estudios J. Iglesias*, I, Madrid, 1988, 131 nt. 10, con l'ipotesi che testo contenga un lemma muciano originale; R. SANTORO, *La tutela delle convenzioni atipiche*, in *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del convegno di diritto romano (Siena 14-15 aprile 1989)*, a cura di N. Bellocci, Napoli, 1991, 115 nt. 95; e, da ultimo, con ulteriore bibliografia cui si rinvia, E. STOLFI, *Studi*, II, cit., 235 nt. 392. Purtroppo, non sappiamo a quale caso fosse riferibile la considerazione di D 1.3.13. Ritorna sul punto, ma suggerisce l'esercizio dell'*ars nesciendi* B. ALBANESE, *Tre testi celebri sull'interpretazione delle norme (D. 1.3.12, 13, 14)*, in *AUPA*, 48, 2003, 6 nt. 10.

⁴² È ancora il La Pira che individua nell'interpretazione secondo il fine una delle caratteristiche maggiormente qualificanti il pensiero di Pedio, nonché lo strumento attraverso il quale procedere all'estensione analogica. Cfr. G. LA PIRA, *La personalità*, cit., 322 ss.

in essa non contemplato, per Giuliano ciò che autorizza l'estensione – resa necessaria dalla lacunosità del sistema delle fonti – è piuttosto la constatazione di una somiglianza strutturale esistente tra le due fattispecie (egli parla di estensione ‘*ad similia*’), della quale l'identità del fine può essere semmai un elemento che sorregge l'applicazione estensiva della disposizione normativa.

‘Tendere al medesimo scopo’, per Pedio, ed ‘essere simili’, per Giuliano: sebbene la lontananza tra le due prospettive renda difficile stringere le due nozioni in un nesso di consequenzialità sicuro, tuttavia il testo di Giuliano, nel porre criteri di interpretazione della *lex* (o di altri provvedimenti normativi), nasconde una forte preoccupazione per la completezza del sistema delle fonti, lasciando presagire la presenza di un meccanismo di produzione normativa che andava irrigidendosi⁴³; la citazione di Pedio, verosimilmente anteriore all'opinione di Giuliano, si pone, al contrario, dal punto di vista dell'integrazione estensiva del medesimo sistema, pensata come sempre possibile, in una prospettiva più fluida, come ‘buona occasione’ da non mancare per guidare il processo della produzione normativa secondo canoni di equilibrio e giustizia.

7. Un particolare fattore di complessità della struttura dell'editto perpetuo nella sua versione ultima – quella commentata dai giuristi severiani verosimilmente coincidente con quella sortita della riforma adrianea – è la configurazione dei titoli di esordio, in particolare delle

⁴³ Che negli anni tra l'impero di Traiano e quello di Adriano si avvertisse la necessità di definire i limiti di espansione dell'universo normativo, è confermato dall'esame della riflessione di Nerazio in tema di *ius finitum*. Anche il riferimento giuliano al *certius statuere* che compare in D. 1.3.11 può forse essere letto in questa prospettiva, così come D. 1.3.3, sul quale si rinvia a E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 299 s. e nt. 76. Su Nerazio cfr. V. SCARANO USSANI, *Valori storia nella cultura giuridica tra Nerva e Adriano*, Napoli, 1979, 6 ss., 43 ss. con bibliografia; ID., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989, 43 ss. Vd. anche A. SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico tra scienza del diritto e potere imperiale*, in *Storia di Roma*, II.3, a cura di A. Schiavone, Torino, 1992, 50; F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, 1982, 134 s., 162 ss.; S. NAPPI, ‘*Ius finitum*’, in *Labeo*, 43, 1997, 39 ss. e da ultimo, con bibliografia, E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 301 nt. 78.

disposizioni iniziali raccolte da Lenel in un primo titolo indicato come *ad municipalem*, tema che apre ancora una volta una riflessione sulla struttura del programma pretorio. Lo studio della palinogenesi dei *libri ad edictum* severiani, principalmente di Ulpiano⁴⁴, rivela come probabilmente l'editto esordisse con un solo titolo *de iurisdictione*, nella trattazione del quale confluivano le considerazioni dei giuristi sulla giurisdizione municipale a partire dalle *leges municipales*, con l'aggancio loro offerto dal commento all'editto *de vadimonio*⁴⁵. Nei libri iniziali del commento ulpiano all'editto si ricostruiva l'impianto della *iurisdictione*, tenendo insieme quanto previsto dall'editto del pretore con le disposizioni previste nelle *leges municipales* e dando vita a un combinato disposto fondamentale per l'amministrazione della giustizia in un impero mondiale come quello severiano, caratterizzato da una molteplicità di piani normativi e di giurisdizioni, e attraversato da una profonda crisi⁴⁶.

Non vi è dubbio che il tema dell'amministrazione della giustizia sul territorio di un impero di estensione mondiale avesse acquistato una centralità crescente e che il quadro del diritto applicato fosse divenuto assai più complesso rispetto ai tempi di esordio dell'editto e del genere letterario *ad edictum*. Per questo, lo studio dei primi libri del commento

⁴⁴ Su questo punto pur ribadendo una singolarità ulpiana, le considerazioni sono ripetibili per Paolo. Cfr. C. GIACHI, '*Cnaeus*', cit., 59 ss., 65 ss.

⁴⁵ Sulle disposizioni edittali che avrebbero offerto l'opportunità di un collegamento con la disciplina della *iurisdictione* nelle province, si veda C. GIACHI, '*Cnaeus*', cit., 67 s., 84 e in particolare 74 s.; EAD., *Studi*, cit., 328 ss. Non si tratta, ovviamente di accogliere in toto l'ipotesi Domingo (R. DOMINGO, *Estudios sobre el primer titulo del edicto pretorio*, I. *El edicto por desacato del magistrado municipal*, Santiago de Compostela, 1992, *passim*; ID., *Estudios sobre el primer titulo del edicto pretorio*, II. *El edicto de competencia jurisdiccional*, Santiago de Compostela, 1993; ID., *Estudios sobre el primer titulo del edicto pretorio*, III. *Palinogenesia y reconstruction*, Santiago de Compostela, 1995), che giungeva a immaginare una previsione edittale generale *de iurisdictione*, non attestata nelle fonti, ma di proporre una visione nuova, a partire da alcune intuizioni dello studioso spagnolo, recuperando la prospettiva di Rudorff, e tenendo conto dei dubbi dello stesso Lenel su questo punto (C. GIACHI, '*Cnaeus*', cit., 62 ss.).

⁴⁶ Sulla crisi severiana e il ruolo dei giuristi a fianco degli imperatori, M. BRUTTI, '*Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum libri sex*', Roma, 2020, 52 ss.; A. SCHIAVONE, '*Cnaeus*', cit., 70 ss.; C. GIACHI, '*Cnaeus*', cit., 49 ss., 248 nt. 421.

ulpiano, la fonte di conoscenza più significativa su quella disciplina, unitamente ai ritrovamenti archeologici degli ultimi trent'anni che ci hanno restituito nella *lex Irnitana* il corpo più organico di disposizioni municipali che avessimo mai visto, consente di muovere qualche ulteriore passo nell'individuazione delle linee di sviluppo dell'editto del pretore e della letteratura edittale, a partire dai suoi esiti ultimi di epoca severiana.

Osservando i due *ad edictum* pre-adrianei presi come riferimento a confronto con il commento ulpiano, e limitando tale osservazione ai primi libri di tutte le opere e alle citazioni con l'indicazione del libro di provenienza, è possibile constatare che quanto è stato tramandato dal commento pediano inizia con la trattazione dell'editto *de pactis*, e quindi con il titolo IV, mentre Labeone trattava nel suo primo libro questioni riferibili agli editti *quod metus causa* – ma lo stesso Lenel era incerto e su Ulp. 11 *ad ed.* D. 50.16.19 si è scritto molto⁴⁷ – e *de fugitivis* – è il

⁴⁷ Ulp. 11 *ad ed.* D. 50.16.19: *Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam 'agantur', quaedam 'gerantur', quaedam 'contrabantur': et actum quidem generale verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: contractum autem ultro citroque obligationem, quod graeci synallagma vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis factam.* Sulla collocazione del frammento in questa sede, cfr. M. BRETONE, *Labeone*, cit., 35 ss. Schiavone (cfr. A. SCHIAVONE, *Linee*, cit., 140 ss.), pur immaginando una collocazione palinogenetica diversa da quella ulpiana corrispondente all'editto *quod metus causa*, non considerava la possibilità che l'editto seguisse un diverso ordine e proponeva di accogliere, in via di congettura, l'ipotesi di R. SANTORO (*Il contratto nel pensiero di Labeone*, in *AUPA*, 37, 1983, 159 ss.) che individuava come sede dell'affermazione labeoniana il commento all'editto *de pactis*. Se accertassimo, o comunque decidessimo di accogliere come più probabile questa collocazione per il frammento labeoniano, sarebbe suggestivo il fatto che sia la palinogenesi del commento pediano, sia quella del commento labeoniano si aprirebero con la sezione dedicata all'editto *de pactis*. Ma vedi ora ID, *'Ius'*, cit., 315 ss. dove si accoglie l'ipotesi di un ordinamento dell'editto differente tra l'epoca di Labeone e quella di Ulpiano e si accede all'ipotesi più piana della corrispondenza di *sedes* tra Ulpiano e Labeone. Per l'ipotesi che la definizione labeoniana si trovasse in una sorta di elenco di definizioni premesso al commento vero e proprio, si vedano F. GALLO, *'Synallagma' e 'conventio'*, I. *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano*, Torino, 1992, 112 ss., 126 s.; F. BONA, *'Ius pontificum' e 'ius civile' nell'esperienza*

frammento di Ulp. 1 *ad ed.* D. 11.4.1.5⁴⁸.

Potrebbe essere un caso, ma nessuno dei due commenti pre-adrianei contiene riferimenti certi alle azioni di argomento strettamente attinente alla *iurisdictio* municipale commentate nel primo libro ulpiano⁴⁹.

Il programma del pretore, fissato nell'albo, nella versione consolidata da Giuliano, si apriva con una serie di regole disciplinanti il funzionamento stesso della *iurisdictio*, e il complesso delle attività giurisdizionali esercitate dai magistrati. Si tratta della sezione edittale che potrebbe aver maggiormente risentito della politica di governo dell'amministrazione della giustizia e delle riforme che hanno investito i ruoli delle magistrature e gli assetti istituzionali tra I e III secolo. Commentando tali disposizioni, ai giuristi si presentava l'occasione per riflettere sull'assetto delle magistrature, soprattutto nella loro articolazione tra centro e periferie dell'impero, tra dimensione urbana e contesti municipali⁵⁰. Sappiamo che nei *municipia* l'amministrazione della

tardo-repubblicana: un problema aperto, in 'Contractus' e 'pactum'. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana. *Atti del Convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della Lettera Florentina (Copanello 1-4 giugno 1988)*, Napoli, 1990, 365 ss. Un quadro bibliografico delle diverse proposte sulla collocazione palinogenetica del frammento è in F. GALLO, 'Synnallagma', I, cit., 112 s. nt. 99 ss.; e in G. FINAZZI, *Note in margine a Ulp. 11 'ad ed.', D. 50.16.19: 'Labeo...definit'*, in *Homenaje al prof. Armando Torrent*, Madrid, 2016, 301 ss.

⁴⁸ ...*fugitivi autem appellatione ex fugitiva natum non contineri Labeo libro primo ad edictum scribit*. Cfr. O. LENEL, 'Palinogenesi', I, cit., 502; ID., *Das 'Edictum'*³, cit., XVI. Sull'editto *de fugitivis* nell'*ad edictum* di Ulpiano si veda C. GIACHI, 'Cnaeus', cit., 168 ss. Sulla disciplina relativa ai servi fuggitivi, P. ARCÉS, *Il 'servus fugitivus' nelle previsioni edittali e nella giurisprudenza romana*, in *RDR*, 21, 2021.

⁴⁹ Tra i testi labeoniani di provenienza incerta ve n'è uno citato però in un frammento del primo libro ulpiano, Ulp. 1 *ad ed.* D. 2.3.1.3, mentre la riferibilità di Paul. 1 *ad ed.* D. 50.16.5.1 all'editto sul vadimonio era considerata dubbiosa e proposta con '?' dallo stesso Lenel (cfr. O. LENEL, 'Palinogenesi', I, cit., 503).

⁵⁰ Nel redigere la sezione di esordio dei loro commentari, i giuristi severiani dovevano avere dinanzi sette – o, secondo Lenel, otto – editti contenenti le disposizioni in materia di *iurisdictio*, e di strumenti a disposizione dei magistrati per proteggere il loro stesso ruolo e custodire questa funzione amministrativa strategica. Ma mentre Paolo nel libro 3 giungeva a esaurire il commento dell'editto *de pactis et conventionibus*, avendo già trattato anche i temi legati all'introduzione del processo disciplinati nel titolo *de edendo* – e

giustizia era disciplinata da alcuni *capita* delle *leges municipales*, testi normativi diffusi nelle città dell'impero, che probabilmente tesero a somigliarsi o forse ebbero un archetipo comune, con i quali si chiarivano i termini della concorrenza tra la giurisdizione locale e quella del pretore a Roma, fissando limiti e confini delle competenze⁵¹. E abbiamo avuto conferma di molti dettagli di quella disciplina, soprattutto in seguito al ritrovamento della *lex Irnitana*. Come ho avuto modo di mostrare⁵², la ricostruzione del libro 2 *ad edictum* di Ulpiano, ad esempio, trova un ordine palinogenetico maggiormente perspicuo se i materiali che lo compongono sono posti in relazione con la disposizione dei *capita* della *lex Irnitana*, una delle *leges municipales* che si occupavano dell'amministrazione della giustizia nei *municipia*.

8. Se i primi commenti all'editto, quelli dell'esordio di questo genere letterario, sono collocati nelle stagioni nelle quali il programma pretorio diventò il motore dell'innovazione giuridica nata dall'espandersi dell'economia imperialistica di epoca repubblicana, le opere tarde

dedicando così alla sezione *de iurisdictione* i primi due libri e l'inizio del terzo –, Ulpiano impegnava integralmente i primi tre libri per trattare questi sette/otto editti iniziali. Cfr. C. GIACHI, '*Cnaeus*', cit., 60 ss.

⁵¹ Si apre il tema dell'esistenza o meno di un modello unico per le *leges municipales*. L'esistenza di una legge municipale generale è esclusa da molti autori. Tra questi, cfr. W. SIMSHÄUSER, *La jurisdiction municipale à la lumière de la 'lex Irnitana'*, in *RHD*, 67, 1989, 619 ss., 620 s. e 642 s., citando H. GALSTERER, *La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?*, in *RHD*, 65, 1987, 181 ss. Da taluni (Simshäuser, ad esempio) si ammette comunque l'esistenza di un modello unico per le leggi municipali risalente probabilmente all'età flavia, cui corrispose, verosimilmente, un editto, *decretum* o *iussum*, di Domiziano. Su questo si veda D. LEBEK, *La 'Lex Lat' di Domiziano ('Lex Irnitana'): le strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86*, in *ZPE*, 97, 1993, 159 ss., 160 ss., per l'ipotesi di una legge municipale 'madre' di età domiziana. A. TORRENT, '*Lex Irnitana*': '*cognitio*' de los magistrados locales en interdictos y limitación a su competencia per cuantía, in *Anuario da Faculdade de Direito da Universidade da Coruña*, 12, 2008, 987 ss., 1004 ss. ritiene che in epoca flavia vi sia stato un ordine di pubblicazione delle leggi presenti e diffuse nei territori. Si v. anche C. GIACHI, '*Cnaeus*', cit., 85 nt. 79, 190, 196, 216 e in particolare 221 ss. e note. Imprescindibili su questi temi i saggi contenuti nel volume *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi ed E. Gabba, Pavia, 2006.

⁵² C. GIACHI, '*Cnaeus*', cit., 177 ss.

esprimono, nella loro tensione alla ricapitolazione, la temperie di un tempo nel quale la cultura giuridica intraprendeva la via di un proprio consolidamento, e di una rifondazione delle stesse istituzioni politiche guardando al futuro dell'impero da una salda prospettiva ancorata ad un passato ancora parlante.

Nella tradizione dei commenti all'editto, il pensiero giuridico e l'attività giurisdizionale si presentavano nella loro intima e potente connessione, e come tali compaiono dinanzi a noi in età severiana, sebbene l'editto non fosse più lo strumento principe dell'innovazione normativa. Erano tratti incancellabili della tradizione giuridica repubblicana e imperiale presentati, con tutta la loro portata anche simbolica, come fattori indispensabili del progetto di governo che andava prendendo forma nel III secolo dietro le quinte dell'impero severiano.

È da qui, da queste poche ma chiare tracce disseminate nello spazio disegnato dall'incontro delle sfere giurisdizionali attive tra I e III secolo con la (storia delle) opere giurisprudenziali riferibili all'editto del pretore, che si potrebbe ripartire per descrivere compiutamente la storia del testo normativo romano forse più longevo e determinante.

ABSTRACT

A partire dallo studio dei commenti all'editto tra I e III secolo, si rinvencono tracce della storia dell'editto prima e dopo la cosiddetta codificazione dell'editto di età adrianea. Si trattò in verità di un riordinamento che seguiva un tempo di progressiva stratificazione dei contenuti che aveva condotto, già nel I secolo a una precoce stabilità del testo dal punto di vista del suo contenuto. Incrociando i dati che emergono da questa analisi con la storia dell'amministrazione della giustizia a Roma, nei *municipia* e nelle *provinciae*, si potrà avviare una ricostruzione compiuta della storia dell'editto del pretore urbano.

Beginning with the study of the commentaries to the edict between the I and III century A.D., traces are found of edict's history before and after the so-called codification of the edict in the Hadrianic age. This was in truth a rearrangement that followed a time of progressive stratification of content that had led, as early as the 1st century, to an early stability of the text from the point of view of its content. By cross-referencing the data emerging from this analysis with the history of the administration of justice in Rome, the *municipia* and the *provinciae*, it will be possible to begin an accomplished reconstruction of the history of the urban praetor's edict.

PAROLE CHIAVE

Editto del pretore, Giureconsulti, Libri *ad edictum*, *Iurisdictio*

Praetor's edict, Roman lawyers, Libri *ad edictum*, *iurisdictio*

CRISTINA GIACHI

Email: cristina.giachi@unifi.it

